

Quesito 1)

con riferimento alla procedura di cui all'oggetto sono a chiederVi il seguente chiarimento amministrativo.

Dalla lettura del Disciplinare di Gara, pag. 5 (prime due righe a conclusione della tabella) si cita "*lavori relativi alle categorie OS28 e OS30, con particolare riferimento agli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi, dovranno essere certificati ai sensi del DM 37/2008 e pertanto eseguiti da impresa in possesso della relativa abilitazione*".

La scrivente è in possesso di SOA cat OS28 cl.II e OS30 cl.III, ma non possiede l'abilitazione di cui al DM 37/2008, infatti è prassi aziendale dichiarare sempre in subappalto la certificazione degli impianti a ditta specializzata. Si chiede conferma che, nel ns caso, sia sufficiente dichiarare il subappalto dei lavori in OS28 e OS30 altamente specializzanti e non tutte le lavorazioni rientranti in tali categorie. Conferma?

Inoltre, si chiede anche conferma che, seppure la scrivente non possieda il DM 37/2008, visto possiede regolare certificazione SOA OS28 e OS30, quest'ultima sia sufficiente per dimostrare i propri requisiti e che quindi gli importi per le categorie OS28 e OS30 non devono (nel ns caso) essere compensati con la classificazione per la categoria prevalente OG2. Conferma?

Risposta al Quesito 1)

Il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. L'abilitazione contemplata dall'art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d'appalto. I requisiti di partecipazione possono quindi essere dimostrati dal solo operatore economico qualificato anche per le Categorie OS28 e OS30, indipendentemente dal possesso della abilitazione ai sensi del DM 37/2008.

La certificazione prevista dal DM 37/2008 potrà essere ottenuta nelle modalità indicate nel quesito, attraverso il subappalto ricondotto alla sole lavorazioni attinenti agli impianti che per legge necessitano di tale certificazione. In alternativa, richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2011, il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Quesito 2)

con riferimento alla gara d'appalto per Villa Pisani, siamo a chiederVi un chiarimento in ordine alle modalità di confezionamento e predisposizione dell'offerta tecnica.

Secondo Disciplinare di Gara paragrafo 8):

A.1 PROGETTAZIONE:

- il capitolo A.1.1 ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA richiedere la presentazione di massimo 6 referenze (3+3) presentando per ciascuna di esse massimo 20 facciate, di cui massimo 10 in formato A3. Le rimanenti in formato A4, conferma?

- il capitolo A.1.2 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, che si compone di:

a) Programma Operativo, in quale formato. N.1 A3, conferma?

b) Organigramma Funzionale ove per ciascun profilo si può allegare una presentazione di massimo 5 facciate A4. E' possibile presentare un organigramma generale anche solo in n.1 A3, che funga da indice generale delle varie figure? o lo stesso va ricompreso nelle 5 pagine di ciascun profilo?

A.2 ESECUZIONE LAVORI:

- il capitolo A.2.1 PROGRAMMA OPERATIVO PRELIMINARE DEI LAVORI va presentato in massimo n.5 facciate, in che formato? Sempre in formato A4 massimo A3, conferma?

A seguire poi, per quanto riguarda il capitolo A.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE non si trovano specifiche dimensionali della proposta da presentare, si interpreta quindi che le indicazioni fornite nel Disciplinare di Gara alla pag. 31 siano riferite solamente a questo capitolo, essendo tutti gli altri capitoli già dettagliatamente descritti e dimensionati, conferma?

Inoltre, non risulta ben chiara la distinzione dimensionale tra la relazione principale delle 10 Proposte Migliorative e la documentazione complementare alla relazione (certificazioni, schede tecniche, ecc...). Da un'analisi approfondita si interpreta che il concorrente debba presentare:
1 - un elaborato principale, suddiviso per capitoli, che includa relazioni, grafici di progetto, ecc... e che complessivamente (quindi per tutte e 10 i capitoli di proposte migliorative complessivamente) non superi le 50 facciate in formato non inferiore all'A4 e non superiore all'A3;
2 - un elaborato secondario composto da indici, sommari, certificazioni, schede tecniche, ecc... senza alcun limite dimensionale.
Conferma questa ns interpretazione?

Si può notare che per dare una corretta distinzione dei documenti da suddividere nelle due relazioni di cui sopra (e sempre con riferimento al solo capitolo A.3 Proposte Migliorative), abbiamo indicato le "schede tecniche" nell'elenco dei documenti non dimensionati e l'abbiamo tolto dall'elenco degli atti costituenti la relazione principale di max 50 facciate, questo perchè essendo materiale fornito dai produttori, non è modificabile, quindi per esso sarebbe impossibile verificare il numero di righe per ogni A4 e/o la loro dimensione. Si ipotizza ci sia stato un mero errore dattilografico nell'indicazione dei due elenchi. Conferma che le schede tecniche siano da allegare al secondo elaborato per il quale non vi sono limiti dimensionali?

Risposta al Quesito 2)

Il numero di facciate è stato introdotto, per agevolare il lavoro della commissione, di volta in volta nel numero considerato sufficiente a documentare gli elementi di valutazione.

Il capitolo A.1.1) "Adeguatezza dell'offerta" relativo alle referenze specifiche prevede che il numero massimo di facciate per la scheda tecnica di ciascuna progettazione esecutiva di referenza sia pari a 20 facciate (delle quali massimo 10 facciate di formato A3). Il formato standard delle facciate è A4, quindi potranno essere previste facciate in formato A4 ed A3, queste ultime nel limite massimo di 10, fermo restando il numero complessivo di 20.

Il capitolo A.1.2) "Relazione tecnica illustrativa" relativo alla descrizione che consenta di valutare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, prevede una relazione di massimo 5 facciate formato A4 per ciascun dei 6 profili previsti (organizzativo-funzionale, strutturale, impiantistico, allestimento museale, sicurezza, cantierabilità dei lavori), quindi una relazione non superiore a complessive 30 facciate A4. Possono essere inserite facciate in fogli di formato A3, sia relativamente al Programma Operativo che al Programma Funzionale, ma ognuno di questi fogli A3 dovrà essere conteggiato per 2 facciate A4. Può anche prevedersi che la parte di relazione relativa ad un singolo profilo sia superiore le 5 facciate, conseguentemente parti relative ed altri profili saranno in numero inferiore. Il conteggio complessivo non dovrà superare il numero di 30 facciate A4 valutando come detto, qualora introdotto, il fogli di formato A3 costituito da 2 facciate A4.

L'elemento A.2) Offerta Tecnica, relativo alla esecuzione dei lavori deve essere costituito da un documento composto da più capitoli, ognuno per i sub elementi indicati.

Il capitolo A.2.1) "Programma operativo preliminare dei lavori" prevede numero massimo di facciate pari a 5. Il formato standard delle facciate è A4. Potranno comunque essere previste facciate in fogli di formato A4 ed A3, questi ultimi, qualora presenti, dovranno però essere conteggiati per 2 facciate A4.

L'elemento A.3) Offerta Tecnica, relativo alle proposte migliorative deve essere costituito da un documento composto da più capitoli, ognuno per i sub elementi indicati. Ogni capitolo potrà avere allegati grafici e schede tecnico-descrittive. Quale indicazione generale, ogni capitolo e relativi allegati dovrà essere limitato allo stretto necessario, funzionale alla certa definizione delle migliorie proposte

Riguardo la composizione del documento, che effettivamente ha una complessa e non chiara formulazione, si precisa quanto segue: l'offerta tecnica relativa alle proposte migliorative consiste

in una relazione formata da relazione e grafici di progetto e costituita complessivamente da un numero massimo di 50 (cinquanta) singole facciate di pagine in formato A4 od A3 (in questo caso i fogli di formato A3 contano per una facciata; è previsto un max n. 20 righe ogni facciata). In detta relazione deve essere descritta la proposta riguardante le soluzioni tecniche e organizzative che l'impresa intende adottare per l'esecuzione delle opere, suddivisa per paragrafi e capitoli corrispondenti ai diversi elementi qualitativi, nel rispetto del progetto posto a base di gara. L'impresa, pertanto, è tenuta ad indicare tutto quanto risulti necessario ed utile per evidenziare gli accorgimenti migliorativi rispetto a quelli correnti che intenderà utilizzare.

Non sono conteggiati nel limite di facciate sopra indicato, e possono essere inseriti all'interno della relazione ovvero costituire un fascicolo a parte: le copertine, gli indici ed i sommari, le certificazioni e le schede tecniche di materiali, tecnologie e componenti proposti. Non sono stati indicati limiti, pertanto vi è libertà nel numero delle pagine e nei formati, salvo precisare che l'offerta dovrà essere predisposta in modalità idonea ad agevolare il lavoro della commissione, corredata quindi della documentazione strettamente necessaria al fine di far comprendere il contenuto e permettere alla commissione giudicatrice di valutarne la fattibilità e il riconoscimento dei relativi vantaggi, anche attraverso un confronto con le scelte progettuali.

Si precisa infine, a chiarimento di un refuso contenuto nel disciplinare, che riguardo il capitolo A.3.8) "Variante Migliorativa – Foresteria", le valutazioni ed i punteggi corretti, come indicato nel Capitolato speciale di Appalto, sono i seguenti :

- Adeguamento e riqualificazione raggiungendo la classificazione 1 leoni (DGR 419/2015) Punteggio massimo 3 (non 6, come erroneamente riportato nel disciplinare);
- Adeguamento e riqualificazione raggiungendo la classificazione 2 leoni (DGR 419/2015) Punteggio massimo 4 (non 8, come erroneamente riportato nel disciplinare);
- Adeguamento e riqualificazione raggiungendo la classificazione 3 leoni (DGR 419/2015) Punteggio massimo 5 (non 10, come erroneamente riportato nel disciplinare);

Quesito 3)

con la presente sono a chiedervi se la dimostrazione dei requisiti di punta - art. 6 del bando, lett. c - devono necessariamente dimostrarsi riferiti a 2 singoli lavori comprensivi di tutte le categorie d'opera richieste o se, invece, per le categorie specifiche quali S.04, P.02 ed E.19, è possibile dimostrare il requisito con lavori diversi. Il presente quesito è posto anche in riferimento al seguente parere ANAC:

Parere di Precontenzioso n. 189 del 03/11/2010 - rif. PREC 106/09/S d.lgs 163/06 Articoli 91 - Codici 91.1.2

In materia di requisiti di partecipazione alle gare di progettazione è stato affermato che "la disposizione (art. 66, d.p.R. 554/1999), nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati "servizi di punta") debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. Tale interpretazione, del resto, appare coerente con il principio del favor participationis, sempre affermato in giurisprudenza con riguardo alle ipotesi dubbie – come certamente è quella in discorso – ove si precisa che «in sede di interpretazione di prescrizioni equivoche del bando di gara, deve farsi applicazione del principio secondo cui le stesse devono interpretarsi nel senso più favorevole all'ammissione alla gara ed alla massima partecipazione, e ciò per soddisfare lo specifico interesse dell'Amministrazione ad un confronto più ampio possibile tra le offerte» (cfr.:

Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2004, n. 7140 e Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo Pescara 20 maggio 2005, n. 311).

consultabile ai seguenti indirizzi:

-

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Massimario/MassimarioAutorita?portal:componentId=29124459&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=listaMassimePerNodoAlbero&idNodo=337&descrizioneAlbero=%20Importo%20superiore%20a%20100.000%20euro>

- <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=4435>

Risposta al Quesito 3)

Come evidenziato da ANAC, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera c), dell’articolo 6, del disciplinare di gara, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori ivi indicati almeno due servizi, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto, anche con lavori diversi.

Si rammenta inoltre che i cd “servizi di punta” non sono frazionabili; di conseguenza, ognuno dei “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.